



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

V^o SETTORE

POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

(Sede Viale Genova, 1 - Tel 0736/491616 - Fax 0736 / 492586)

ORDINANZA n. 18 del 11/07/2019

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)

IL SINDACO

Viste:

La necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

La Circolare prot. 24475 del 22/08/2016, acquisita al prot. comunale n. 12072 del 28.8.2016, inoltrata dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, avente per oggetto: "Attività di disinfestazione per la tutela della sanità pubblica" che richiama l'attenzione sul fatto che i Comuni sono Responsabili di effettuare tempestivamente le attività per il controllo delle zanzare, oltre che raccomandare la corretta e capillare informazione alla popolazione perché possa partecipare attivamente alle attività di disinfestazione all'interno delle aree private e contribuire a garantire la sostenibilità e la continuità degli interventi.

Considerato che nel corso del periodo estivo hanno iniziato a manifestarsi sul territorio nazionale casi di focolai epidemici di febbre da Chikungunya, che rappresentano e determinano una situazione di emergenza sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;

Dato atto pertanto dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e

private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, orti e giardini, corti condominiali e altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che, in particolari situazioni meteorologiche favorevoli, nel territorio di questo comune si sviluppa una popolazione significativa di questo insetto;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 1 maggio – 31 ottobre, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di dover provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda U.S.U.R. competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, controllare sui corretti comportamenti da adottare attraverso l'uso di strumenti idonei al raggiungimento dello scopo.;

Per quanto sopra riportato si ritiene indispensabile procedere all'emissione di ordinanza sindacale per il periodo 1 maggio – 31 ottobre, rivolta a tutti i cittadini, per tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute degli stessi da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della zanzara Aedes albopictus, attivando urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale, sia su aree pubbliche che private, esposte alla possibilità di propagazione di tale fenomeno con l'obbligo di effettuare i trattamenti larvicidi a partire dal 1 maggio fino al 31 ottobre, salvo nuove diverse disposizioni ”;

Visti:

l'articolo 50 del Decreto Legislativo n.267 del 2000;
l'articolo 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori

condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

- 1. evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- 2. procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovi-trappole inserite nel sistema comunale di monitoraggio dell'infestazione;
- 3. trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- 4. tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 5. provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- 6. svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- 1. mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti di:

- 1. eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- 2. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 3. chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- 1. adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- 2. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai responsabili dei cantieri, di :

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

ORDINA ALTRESI'

Che gli interventi adulticidi in aree private, da effettuarsi esclusivamente in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, e mai a scopo preventivo, né a calendario, siano effettuati alle seguenti condizioni:

- 1) le operazioni di disinfestazione, eseguite dal proprietario e/o da chi ha in uso l'area, oppure da imprese specializzate, siano effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api;
- 2) siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificamente autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute;
- 3) siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso;
- 4) i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento;
- 5) in caso di utilizzo di *atomizzatore a scoppio spalleggiato* ci si mantenga ad una distanza di almeno 10 metri dal confine tra le proprietà;
- 6) nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà sia utilizzata esclusivamente una pompa a bassa pressione. L'utilizzatore deve accertarsi che il prodotto non invada le proprietà confinanti per deriva o per diretta irrorazione, prestando particolare attenzione a siepi o altra tipologia di vegetazione posta negli spazi di confine;
- 7) non è ammesso l'utilizzo di nebulizzatori a motore portati da automezzi;

Che gli interventi adulticidi in area pubblica in assenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease o di altre malattie trasmesse da zanzare, pappataci, e altri artropodi, possano essere disposti esclusivamente dal Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASUR di competenza, e dovranno essere sempre eseguiti da imprese specializzate munite di regolare autorizzazione.

Nell'effettuazione di tali interventi devono essere rispettate le condizioni sopra descritte nei punti dall'1 al 4 per gli interventi in area privata.

AVVERTE CHE

la responsabilità per le inadempienze al presente provvedimento è attribuita a colui/coloro che risulti/risultino avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti in cui le inadempienze saranno riscontrate;

le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dall'art. 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 salvo diversa disposizione di legge.

DISPONE CHE

all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo Polizia Locale, l'Azienda U.S.U.R. di Ascoli Piceno, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE ALTRESI' CHE

In presenza di casi sospetti od accertati di chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere

L'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Si provveda alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per tutto il periodo di vigenza, e cioè fino al 31 Ottobre 2019.

INFORMA

Che ai sensi degli articoli 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n. 241/1990: l'unità organizzativa competente è il V° Settore – Polizia Locale – Protezione Civile – Ambiente. Che contro la presente ordinanza è possibile, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R. di Ancona (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 11/07/2019



IL SINDACO
Matteo Terrani

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "MTT", written over the printed name of the Mayor.